



Esente da Marca da bollo
ai sensi dD.lgs n. 117/2017



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Gorizia
Ufficio Territoriale di Montebelluna
Allegato n. A all'atto n. 624
Registrato il **26 OTT. 2020** Serie 3

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Alessandro ANZANI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Gaia Floquet

GRUPPO FOLKLORISTICO DANZERINI DI LUCINICO

STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Statuto, regolarmente approvato dall'assemblea straordinaria dei Soci del Gruppo Folkloristico Danzerini di Lucinico tenutasi il giorno ventidue ottobre duemilaventi presso la sala Parrocchiale San Giorgio Martire in via Giulio Cesare n. 23 a Lucinico/GORIZIA, sostituisce a tutti gli effetti ogni altro Statuto precedentemente approvato.

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata.

E' costituita, sotto forma di Associazione non riconosciuta, un'organizzazione di volontariato denominata "Gruppo Folkloristico Danzerini di Lucinico - ODV", con sede a Lucinico/GORIZIA, via Udine n. 43, di seguito indicata con il termine Associazione o Gruppo.

L'eventuale cambio di sede non comporterà modificazione dello Statuto, ma dovrà essere approvato dall'assemblea con il quorum deliberativo previsto per le modificazioni statutarie.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Statuto.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni, nonché delle altre leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 - Carattere associativo.

Il Gruppo è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale. L'attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'apporto volontario dei suoi aderenti.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

Art. 4 - Finalità ed Attività.

Il Gruppo è costituito con lo scopo di perseguire le seguenti finalità:

- a.** promuovere la conoscenza, lo studio e l'amore delle tradizioni popolari e folkloristiche;
- b.** tutelare le tradizioni e la lingua friulana;
- c.** promuovere e/o sviluppare attività tendenti ad avvicinare i giovani incoraggiando le loro iniziative culturali, artistiche, Sociali e ricreative;
- d.** promuovere manifestazioni, gite, escursioni, festeggiamenti;
- e.** mettere a disposizione della comunità locale un ambiente dove i giovani godano di una sana ricreazione e riscoprano i principi morali e Sociali necessari alla loro formazione;
- f.** sviluppare scambi atti ad avvicinare i popoli con lo spirito di promuovere e favorire il processo di amicizia e pace fra le genti;
- g.** mantenere viva l'anima di appartenenza fra i migranti, in particolare fra i connazionali all'estero.

Il Gruppo, per il raggiungimento dei suoi scopi, intende promuovere varie attività, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo si concretizzeranno in particolare:

- 1.** attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, insegnamento della danza, del canto, e della musica popolare

e delle tradizioni in genere; gite culturali e ricreative, organizzazione e partecipazione a festival, altre attività in genere legate alla promozione della tradizione popolare;

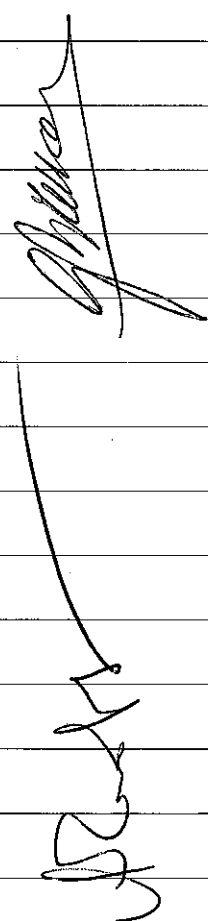
2. attività di formazione: corsi di perfezionamento teorico/pratici sulle tradizioni folkloristiche; istituzione di gruppi di studio e ricerca; insegnamento negli istituti scolastici ed organizzazione di stage;

3. attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiuti nell'ambito letterario, musicale, storico e delle tradizioni in genere.

Il Gruppo persegue le seguenti attività di interesse generale declinate all'art. 5 del D.Lgs 117/17:

- art. 5, lettera f: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- art. 5, lettera h: ricerca scientifica di particolare interesse Sociale;
- art. 5, lettera i: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse Sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- art.5, lettera k: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse Sociale, culturale o religioso;
- art. 5, lettera v: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right margin of the page. The signature appears to be 'G. M...' and the initials below it are 'G.M.'.

rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II – PATRIMONIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 5 - Risorse economiche.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività dalle entrate che sono costituite come segue:

a. dalle quote Sociali annuali e da eventuali partecipazioni volontarie degli associati alle spese; tali partecipazioni potranno essere richieste in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione, sono deliberate dall'Assemblea, con i modi, i tempi e per l'importo proposti dall'Organo di Amministrazione.

b. da contributi derivanti da organismi internazionali, dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

c. da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare:

1. i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dall'Organo di Amministrazione, dal

Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;

2. le convenzioni sono accettate con delibera dall'Organo di Amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;

3. da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;

4. da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

Art. 6 - Patrimonio.

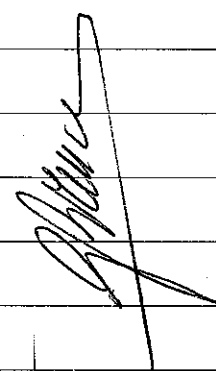
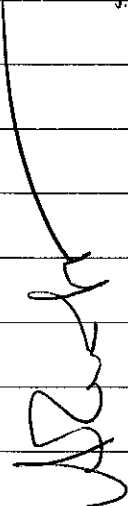
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo dei ricavi di cui all'art. 5, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 4 dello Statuto.

Art. 7 – Quota sociale.

La quota sociale annuale ed i termini e le modalità di versamento, sono stabiliti

dall'Organo di Amministrazione e ratificati dall'Assemblea Generale.

Le quote sociali dei nuovi Soci sono dovute per l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'iscrizione.

L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota per l'anno sociale in corso.

La quota sociale annuale non è, in nessun caso, trasmissibile, né rimborsabile.

Art. 8 - Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate o capitali, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o consentite dalla legge.

Art. 9 - Responsabilità ed assicurazione.

L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti, nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto responsabile.

Gli associati che svolgono attività di volontariato, connessa con la pratica delle attività istituzionali, sono assicurati per infortuni, malattie e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III - ASSOCIATI

Art. 10 - Ammissione.

Al Gruppo possono aderire tutte le persone fisiche, senza distinzione di sesso, razza, religione, che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione e che partecipano alle attività della stessa con la loro opera, con le loro

competenze e conoscenze.

L'ammissione dei Soci viene deliberata dall' Organo di Amministrazione, previa presentazione di formale domanda scritta (cartacea e/o digitale) da parte dell'interessato, contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Associazione comunica all'interessato, l'accoglimento od il rigetto motivato dell'istanza di adesione entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento. In caso di rigetto, l'aspirante Socio, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione, può chiedere una pronuncia sul rigetto della domanda di ammissione all'Assemblea dei Soci, che provvederà a deliberare in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ha effetto con il pagamento della quota Sociale annuale e la contestuale iscrizione nel Libro dei Soci.

Per i minori l'istanza e la partecipazione alla vita Sociale è garantita da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore.

La qualità di associato non è trasmissibile e non sono ammesse partecipazioni temporanee.

Art. 11 - Diritti degli associati.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti gli associati hanno diritto a:

- a.** prendere atto dell'ordine del giorno e partecipare alle riunioni

dell'assemblea;

- b.** essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento ed esercitare i controlli stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto;
- c.** eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- d.** frequentare i locali dell'Associazione;
- e.** partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- f.** concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività ed il bilancio;
- g.** essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dall'Organo di Amministrazione;
- h.** consultare i Libri Sociali con presa visione diretta presso la sede dell'Associazione e, su richiesta, di trarne copia in qualsiasi modalità.

I Soci hanno diritto di voto dopo 3 (tre) mesi dalla loro iscrizione nel Libro dei Soci.

Art. 12 - Doveri degli associati.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a.** rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b.** svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro;
- c.** svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta

esclusione di qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale;

d. avere un comportamento, verso gli altri associati e di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa, nonché all'esterno dell'Associazione, che deve essere improntato all'assoluta buona fede, correttezza, lealtà ed onestà;

e. versare la quota Sociale annuale;

f. partecipare eventualmente alle spese necessarie al funzionamento dell'Associazione, di cui all'art. 5 comma **a.** del presente Statuto.

Art. 13 – Decesso, recesso ed esclusione.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni od esclusione.

L'associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione; in tale caso deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno con 3 (tre) mesi di anticipo, e non dispensa il Socio dimissionario dal pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

L'associato può essere escluso al verificarsi delle seguenti situazioni:

a. morosità, senza giustificato motivo, del pagamento della quota associativa annuale o delle quote Sociali stabilite dall'Organo di Amministrazione per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;

b. mancato adempimento agli obblighi assunti verso l'Associazione o partecipazione ad associazioni e/o imprese con finalità e obiettivi in palese contrasto con quelli dell'Associazione.

A handwritten signature is written vertically on the right margin of the page. Below it, the initials 'BZ' are written, followed by a checkmark.

L'esclusione è proposta dall'Organo di Amministrazione e deliberata dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato eventuali giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere adeguatamente comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- a.** Assemblea dei Soci;
- b.** Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- c.** Presidente;
- d.** Organismi di controllo:
 - d.1** Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d.2** Organo di Controllo (eventuale);
 - d.3** Revisore Legale dei Conti (eventuale);
- e.** Collegio dei Probiviri.

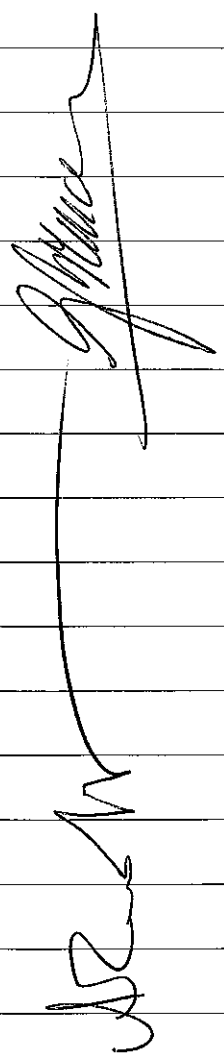
Ai componenti gli organi associativi non può essere attribuito nessun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Fanno eccezione i componenti dell'organo di controllo al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 30 e 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 15 - Composizione dell'Assemblea dei Soci.

L'assemblea è composta da tutti i Soci ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dall'assemblea stessa.

Non sono ammesse deleghe; all'assemblea ogni avente diritto deve

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page, spanning across several rows of the table.

presenziare personalmente.

Art. 16 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente con avviso scritto, da affiggersi all'albo sociale e sul sito dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

I Soci potranno essere informati con ogni mezzo di comunicazione (cartaceo e/o digitale) che ne comprovi l'invio.

Anche in mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tutti i Soci.

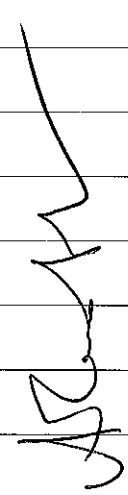
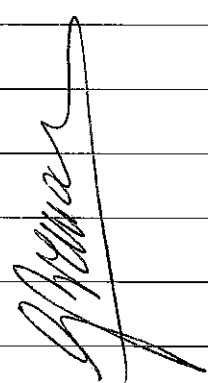
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, entro e non oltre il 30 aprile.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata, da presentare per iscritto all'Organo di Amministrazione, di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci con diritto di voto; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta

L'assemblea deve essere altresì convocata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di provvedere alla loro rielezione.

Art. 17 - Validità dell'Assemblea dei Soci.

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.



L'assemblea straordinaria:

- per la modifica dello Statuto è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci iscritti;
- per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza qualificata dei 3/4 (tre quarti) dei Soci iscritti.

Art. 18 - Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Su richiesta di almeno 3 (tre) Soci a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno assunte sempre a scrutinio segreto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per la validità delle deliberazioni, sono previsti i seguenti quorum:

- Assemblea Ordinaria: maggioranza dei Soci presenti;
- Assemblea Straordinaria: maggioranza dei Soci presenti;
- modifica allo Statuto: maggioranza dei Soci iscritti;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile: voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei Soci iscritti.

Art. 19 - Verbalizzazione dell'Assemblea dei Soci.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa; viene sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante.

I verbali sono raccolti in un apposito registro tenuto a disposizione degli associati e sono archiviati anche in modalità digitale.

Art. 20 - Compiti dell'Assemblea dei Soci.

All'Assemblea dei Soci spettano i compiti di seguito elencati e di carattere
inderogabile.

In sede ordinaria:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni
dell'Organo di Amministrazione;
- b. eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione e degli
Organismi di controllo;
- c. nominare i componenti del Collegio dei Probiviri;
- d. deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività
da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- e. pronunciarsi sul mancato accoglimento della istanza di adesione alla
Associazione;
- f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai
sensi dell'art. 28 del D.lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità
nei loro confronti;
- g. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. deliberare sull'esclusione degli associati;
- i. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, attribuito dalla
Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto o sottoposto alla sua
approvazione dall'Organo di Amministrazione.

In sede straordinaria:

- a. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione o la scissione
dell'Associazione;

b. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

c. deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;

d. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, attribuito dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto o sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione.

Art. 21 - Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra i propri associati che abbiano un'anzianità d'iscrizione nel Libro dei Soci di almeno 3 (tre) mesi. Si applica il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile.

Nel caso di parità di voti si privilegia il Socio con maggiore anzianità associativa.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti, se esistenti, in base al numero dei voti ricevuti; in alternativa si procederà a nuove elezioni assembleari.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono automaticamente alla scadenza dello stesso.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti l'Organo di Amministrazione, si dovranno indire nuove elezioni entro 30 (trenta) giorni.

L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 4 (quattro) componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page, spanning across several rows of the table.

recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione, anche per via digitale o tramite ogni mezzo di comunicazione che ne comprovi l'invio.

In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo comunicazione telefonica o tramite ogni mezzo di comunicazione che ne comprovi l'invio.

Nella prima seduta, convocata dall'Amministratore con maggiore anzianità associativa, il neoeletto, Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22 - Durata e funzioni.

L'Organo di Amministrazione dura in carica per un periodo di 3 (tre) anni, e può essere revocato anticipatamente dall'assemblea, con una deliberazione assunta con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei Soci. Gli Amministratori eletti sono rieleggibili.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno o quando ne facciano richiesta almeno due Amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea dei Soci. Nello specifico:

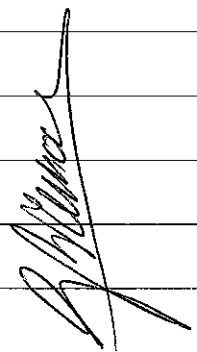
- a. svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- b. predispone il bilancio annuale consuntivo e preventivo, nonché la relazione sull'attività svolta ed i programmi futuri da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- c. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- d. propone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci i componenti del Collegio dei Probiviri;
- e. approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
- f. sottopone all'Assemblea dei Soci le proposte di modifica dello Statuto;
- g. delibera sull'ammissione dei nuovi Soci;
- h. stabilisce l'importo della quota associativa annuale;
- i. provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative.

Art. 23 - Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea dei Soci e del l'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.




Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Art. 24 - Vicepresidente.

Il Vicepresidente collabora direttamente con il Presidente.

In caso di assenza o impedimento del presidente, lo sostituisce con gli stessi poteri di cui all'art. 23.

Il Vicepresidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Art. 25 - Segretario.

Il Segretario coordina e gestisce in modo autonomo le attività connesse alle proprie mansioni:

- a. cura e sottoscrive la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- b. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Libro dei Soci;
- c. cura la tenuta e la conservazione degli atti della l'Organo di Amministrazione;
- d. cura la tenuta e la conservazione della corrispondenza dell'Associazione;
- e. esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.

Il Segretario dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Art. 26 - Tesoriere.

Il Tesoriere coordina, gestisce ed esegue le attività connesse alle proprie mansioni:

- a. provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
- b. svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal

regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal
Presidente.

Il Tesoriere dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Art. 27 – Organismi di controllo

d.1 Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Associazione procede alla elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, fino al
verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D.lgs. 117/2017.

Il collegio è eletto dall'assemblea e dura in carica 3 (tre) anni. E' composto da
3 (tre) membri non facenti parte dell'Organo di Amministrazione e possono
essere individuati anche fra i non Soci dell'Associazione.

Dura in carica per un periodo di 3 (tre) anni, e può essere revocato, per gravi
motivi, anticipatamente dall'assemblea.

Esso elegge nel suo seno il presidente. Gli eletti devono essere in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. In caso di morte, rinuncia o
decadenza, subentra il primo dei non eletti.

Il Collegio verifica periodicamente la correttezza della gestione in relazione alle
norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione
della approvazione del bilancio consuntivo. Esso agisce di propria iniziativa, su
richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo Socio
fatta per iscritto e firmata.

Nel caso si verifichino le condizioni di cui al comma 1. del presente articolo il
collegio decade dalle sue funzioni.

d.2 Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, monocratico, è nominato dall'Assemblea dei Soci, nei
casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo:

- a. vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale;
- d. attesta che il bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni Sociali o su determinati affari.

d.3 Revisore Legale dei Conti.

E' nominato dall'Assemblea dei Soci nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Nel caso vengano meno le condizioni di cui al comma 1. del presente articolo il Revisore decade dalle sue funzioni.

Art. 28 - Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è proposto dall'Organo di Amministrazione o da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci con diritto di voto, scegliendo fra persone di maturata e provata esperienza sviluppata all'interno dell'Associazione e non facenti parte di altri organi Sociali; è nominato dall'Assemblea dei Soci e dura in carica 3

(tre) anni.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un probiviro, lo stesso sarà integrato.

Sono affidate al collegio dei probiviri tutte le eventuali controversie tra l'Associazione e gli aderenti, tra i Soci, le interpretazioni dello Statuto, del Regolamento ed ogni altra controversia interna qualora non risolta dagli altri organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, giudicherà "pro bono et aequo" e senza formalità di procedura. Il lodo dei Probiviri è inappellabile.

TITOLO V - IL BILANCIO

Art. 29 - Bilancio annuale consuntivo e preventivo, Bilancio Sociale.

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Viene redatto nelle forme previste dagli art. 13 comma 1 e 2 ed art. 14 comma 1 del D.lgs 117/17.

I bilanci, consuntivo e preventivo, sono predisposti dall' Organo di Amministrazione, consegnati al Collegio dei Revisori dei Conti e depositati presso la sede Sociale dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea che dovrà procedere alla loro approvazione. Copia dei bilanci può essere richiesta da tutti gli associati. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea dei Soci per la loro approvazione entro il 30 aprile. Il bilancio annuale di chiusura dell'esercizio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura dell'Organo di Amministrazione.

Il bilancio Sociale verrà redatto al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs 117/2017 e l'Organo di Amministrazione esplicherà tutte le attività

connesse e curando l'informativa Sociale.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 - Regolamento interno.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione.

Art. 31 - Volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la

responsabilità civile verso i terzi.

Art. 32 – Lavoratori.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 33 – Convenzioni.

Le convenzioni tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

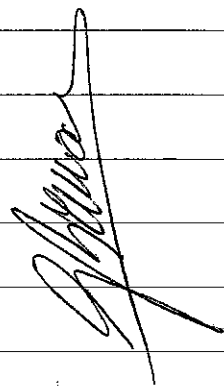
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 34 - Scioglimento.

L'Associazione si estingue per delibera dell'assemblea straordinaria secondo le modalità del C.C. e delle norme vigenti:

- a.** quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b.** quando il numero dei Soci è inferiore al numero minimo stabilito dalla Legge;
- c.** per le altre cause di cui all'art. 27 Codice Civile.

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività i beni dell'Associazione, dopo la liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione




imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o ad altre Associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, nelle more della piena operatività del soprarichiamato Ufficio. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati.

Art. 35 - Rinvio.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Eventuali dubbi sull'interpretazione dello Statuto sono risolti in via provvisoria dall'Organo di Amministrazione e sottoposti ad approvazione dalla prima seduta successiva dell'Assemblea dei Soci.

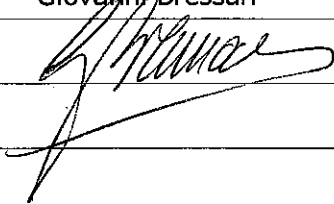
Art. 36 - Norma transitoria.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il presidente

Giovanni Bressan



Il segretario verbalizzante

Andrea Medeot

